TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 200

Condizioni per l'ammissione alla temporanea esportazione

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.

Abrogato dal 4 ottobre 2024 · versione 50

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	VI — Importazione ed esportazione temporanea
Sezione	Prima — Importazione temporanea e successiva riesportazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-200-condizioni-per-l-ammissione-alla-temporanea-esportazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it